



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cassa integrazione 2016, addio Cigs per l'azienda che chiude

Autore: Noemi Secci | 04/01/2016



Cassa Integrazione Straordinaria 2016: lavoratori beneficiari, ammontare, nuove ipotesi in cui l'azienda non può essere destinataria delle prestazioni.

Seppure vero che il nuovo Decreto di riordino degli **ammortizzatori sociali** [1] abbia ampliato le categorie di lavoratori destinatari della **Cassa Integrazione** e dei contratti di Solidarietà, lo stesso Decreto ha ristretto la platea dei beneficiari della **Cassa Integrazione Straordinaria**, ed ha rimodulato, in

generale, tutte le integrazioni salariali. Una vera rivoluzione del settore, che ha, come finalità, quella di rafforzare il ricorso alla **bilateralità**: vediamo insieme quali sono le principali novità del 2016 in materia di cassa integrazione straordinaria.

Nuova Cigs 2016: quando può essere richiesta

Per quanto concerne la **Cigs**, in primo luogo, è stato precluso l'accesso all'integrazione salariale alle aziende che **terminano** l'attività, ed a quelle sottoposte a **procedure concorsuali**. Un serio problema per i dipendenti, al quale parzialmente si rimedierà con la previsione di singole **proroghe**, sino al 2018, che avverranno tramite accordi governativi: le proroghe saranno però fruibili solo dalle aziende che **cessano l'attività**, e non anche da quelle sottoposte a procedure concorsuali.

Le cause che, nel 2016, daranno diritto alla Cigs, come specificato da una recente Circolare Inps **[2]**, saranno:

- **riorganizzazione aziendale;**

- **crisi aziendale**, esclusi, come già esposto, i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

- **contratto di solidarietà.**

Nuova Cigs 2016: durata

Cambia anche la **durata** della nuova Cigs 2016, che non potrà superare il nuovo limite massimo complessivo di 24 mesi (30 mesi per il settore edilizio e lapideo) nel quinquennio mobile, tra Cig e Cigs: i **24 mesi** devono essere intesi come somma dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.

Il limite, però, è ampliato a **36 mesi** se la Cig o la Cigs sono sommate ai **contratti di solidarietà**, o qualora l'azienda fruisca dei soli contratti di solidarietà.

Nuova Cigs 2016: lavoratori destinatari

È stata modificata dal decreto, come già detto, anche la platea dei **lavoratori destinatari** della Cassa integrazione straordinaria. Nel dettaglio, tali trattamenti possono essere ora concessi:

- ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato a **tempo pieno**;
- ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato a **tempo parziale**;
- ai lavoratori con contratto di **apprendistato professionalizzante** (in questo caso, il **periodo formativo** sarà allungato in corrispondenza delle ore integrate).

Per beneficiare dell'integrazione salariale, è necessario il possesso, da parte del dipendente, di almeno **90 giorni di effettivo lavoro**, all'interno della stessa Unità produttiva, alla data della domanda. Sono contati come giorni di effettivo lavoro anche le domeniche, i giorni liberi, i festivi, e le giornate in cui il lavoratore risulta assente per infortunio o maternità obbligatoria.

Sono invece **esclusi** dalla nuova Cigs 2016:

- i **dirigenti**;

- i **lavoratori a domicilio**;

- i lavoratori con contratto di apprendistato per la **qualifica** e il **diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

- i lavoratori con contratto di apprendistato di **alta formazione e ricerca**.

Cig e Cigs 2016: aziende destinatarie

Le aziende che potranno richiedere le integrazioni salariali nel 2016, nel dettaglio, sono:

- le **imprese industriali** manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

- le **cooperative di produzione e lavoro** che svolgono attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali;

- le **imprese dell'industria boschiva**, forestale e del tabacco;
- le **cooperative agricole**, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei **film** e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- le imprese industriali per la **frangitura delle olive** per conto terzi;
- le imprese produttrici di **calcestruzzo preconfezionato**;
- le imprese addette agli **impianti elettrici e telefonici**;
- le imprese addette all'**armamento ferroviario**;
- le imprese industriali degli **enti pubblici**, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- le imprese industriali e artigiane dell'**edilizia** e affini;
- le imprese **industriali** esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale **lapideo**;

- le imprese **artigiane** che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali **lapidei**.

Nuova Cigs 2016: a quanto ammonta

Nel 2016, il trattamento per d'integrazione salariale ammonterà, come previsto dalla vecchia normativa, all'**80%** della **retribuzione globale** che sarebbe spettata al dipendente per le ore di attività **non prestate**, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale.

Non si potranno però eccedere i seguenti **limiti**:

- **971,71 euro** (ammontare soggetto ad adeguamento Istat) quando la retribuzione mensile di riferimento (comprese le mensilità aggiuntive) risulti pari o inferiore a 2.102,24 euro;

- **1.167,91 euro** (ammontare soggetto ad adeguamento Istat), quando la retribuzione mensile di riferimento superi i 2.102,24 euro.

Tali importi devono essere aumentati del **20%** per le imprese del **settore edile e lapideo**, in caso di sussidi richiesti per intemperie stagionali.

Note

[1] D.lgs 148/2015. **[2]** Inps Circ. n. 197/2015. *Autore immagine: 123rf com*